

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 27 aprile 2016

Sul testo dei disegni di legge:

(2151) Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009

(2152) Maurizio ROMANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri paesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009

La 14^a Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo, che dispongono in merito all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri paesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009;

considerato che:

- il disegno di legge n. 2151 prevede che alla Commissione di inchiesta sia attribuito il compito di indagare nei seguenti ambiti: le modalità di gestione dell'emergenza e delle risorse stanziare; l'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione di una polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 per coprire eventuali danni sismici; la regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione; i motivi per i quali non si è intervenuto con legge per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione, ricorrendo invece ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri; la correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali; la realizzazione delle case provvisorie;

- il disegno di legge n. 2152 attribuisce alla Commissione di inchiesta compiti sostanzialmente analoghi;

rilevato che:

- i due disegni di legge rilevano potenzialmente ai fini delle competenze di questa Commissione nella misura in cui attribuiscono alla Commissione d'inchiesta taluni compiti incidenti su ambiti inerenti il diritto dell'Unione europea;

- il sistema delle ripetute ordinanze di protezione civile potrebbe avere inciso sui criteri di assegnazione degli appalti pubblici, anche nei casi in cui non fosse ravvisabile l'estrema urgenza che renderebbe possibile la deroga alle regole europee ordinarie di assegnazione.

Al Presidente
della 13^a Commissione permanente
S E D E

In tale contesto, come si ricorda nella Segnalazione al Parlamento dell'ANAC, del 2 aprile 2008, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 era intervenuta a seguito dell'apertura di procedure di infrazione ad opera della Commissione europea. Tali procedure erano basate sul presupposto che alcune ordinanze di protezione civile avessero violato le norme comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. In base a quanto richiesto dalle procedure di infrazione, la Direttiva citata ha previsto che le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 non devono contenere deroghe alle disposizioni previste dalle direttive comunitarie, specificando tuttavia che, nel caso di situazioni di urgenza e necessità aventi carattere di assoluta imperiosità, le suddette ordinanze potranno prevedere deroghe alle disposizioni nazionali nella materia degli appalti pubblici, nel rispetto, comunque, delle norme contenute nelle pertinenti direttive comunitarie;

- il sistema delle risorse destinate alla gestione dell'emergenza potrebbe inerire anche le agevolazioni concesse alle imprese che hanno subito danni dal sisma, suscettibili di qualificazione come aiuti di Stato. Al riguardo, la Commissione europea, con decisione C(2015) 5549, del 14 agosto 2015, ha disposto - per la misura relativa al terremoto del 2009 in Abruzzo - il recupero della sovracompensazione ottenuta dalle imprese;

ritenuto che, in relazione alle disposizioni dei due disegni di legge in esame, non sussistano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Franco Mirabelli